

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VERSO L'ALTO"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti Codice, o CTS), l'Associazione denominata "Verso l'Alto", di seguito indicata come "Associazione".

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale" (in sigla "APS") solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Come conseguenza della predetta iscrizione l'Associazione assumerà automaticamente la denominazione "Verso l'Alto Associazione di promozione sociale", in sigla denominata "Verso l'Alto APS".

3. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino, all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli Uffici competenti. Essa potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 13.

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione è apartitica, di ispirazione cristiana, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; essa opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, i Comuni e gli altri Enti locali.

2 L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promozione sociale e promozione dello sviluppo culturale e civile di giovani e adulti nell'ottica di una formazione per lo sviluppo umano integrale;
- realizzazione di iniziative culturali nel settore dello spettacolo e delle arti;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ivi incluse attività teatrali ed editoriali, anche al fine della promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, delle attività di interesse generale nonché delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché alla realizzazione di iniziative culturali nel settore dello spettacolo e delle arti;
- erogazione e promozione di attività educative, di istruzione scolastica e extra-scolastica e formazione professionale, anche mediante attività ludico-didattiche, e in collaborazione con altri Enti e istituti scolastici;
- tutela e valorizzazione del patrimonio religioso, storico e culturale italiano ed europeo;
- sensibilizzazione ed educazione al rispetto della legalità;
- promozione e sostegno del ruolo della famiglia riguardo la salute, la cura ed il benessere dei figli;
- promozione di eventi legati alla cultura e all'arte con finalità educativa;
- organizzazione, promozione e incentivazione di attività e manifestazioni culturali, con particolare riguardo agli aspetti ludico-ricreativi;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione di eventi, laboratori fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa;
- promozione, diffusione e adesione a qualsivoglia iniziativa finalizzata alla conoscenza degli insegnamenti della dottrina sociale e del magistero della Chiesa Cattolica;
- condivisione di proposte e coinvolgimento di Enti pubblici e privati al fine di promuovere, diffondere e realizzare le suddette attività.

3. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto.



ART. 3 - ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale, ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale di cui al citato CTS:
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- realizzare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività dell'associazione;	⊙
- promuovere l'organizzazione di viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;	BR
- ideare e implementare la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare;	FF
- proporre e organizzare attività educative e formative per la salvaguardia della biodiversità e per la diffusione della conoscenza del territorio, anche attraverso fattorie sociali e didattiche, nonché iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e scolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;	RZ
- curare l'organizzazione e la partecipazione ad eventi liturgici, anche pubblici, inclusa, a titolo esemplificativo, l'organizzazione e la partecipazione a pellegrinaggi e processioni;	GG MS AC
- organizzare attività di solidarietà e di formazione rivolte ai propri associati e a terzi.	MT RY
3. Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte usufruendo e gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.	SM DU
4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata nell'Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CTS.	BL FELU EU RO EB
5. Le attività di cui ai precedenti commi sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	B GCH MB
6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	AS FL B L

ART. 4 - VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

1. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del CTS.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.
7. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.
8. Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 5 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE.

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;

finanziamenti provenienti da Enti nazionali e/o europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;

erogazioni liberali di associati e di terzi;

entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con Amministrazioni pubbliche;

- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;

- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;

- rendite patrimoniali;

- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del CTS;

- attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

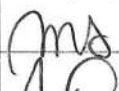
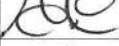
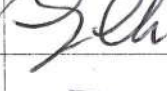
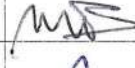
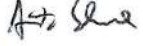
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno venti giorni prima della seduta dell'assemblea per la approvazione e può essere consultato da ogni associato.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

		#0
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	7. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del socializio. Esse, pertanto, non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.	
	ART. 6 - SOCI	
	1. Ai sensi dell'art. 35 del CTS il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per la loro attuazione.	
	2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso disciplinato dal presente Statuto. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.	
	ART. 7 - MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI	
	1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di sesso, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. L'ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione della richiesta scritta di cui al seguente comma 2, contenente l'impegno del richiedente associando ad attenersi al presente Statuto e a osservare eventuali Regolamenti, e la dichiarazione di conoscere le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.	
	2. Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con le seguenti caratteristiche e modalità:	
	a. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;	
	b. dichiarare di condividere gli scopi, le finalità e le attività dell'Associazione, di aver preso visione e di volersi attenere alle previsioni del presente Statuto, di aver preso visione e di conoscere le deliberazioni degli organi sociali.	
	3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza di adesione alla prima riunione	

utile successiva alla presentazione della domanda.	
4. Avverso l'eventuale rigetto domanda di ammissione, che deve essere sempre motivato e comunicato al richiedente all'indirizzo di posta elettronica specificato nella domanda di adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.	  
5. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda di ammissione, che deve pronunciarsi nella prima riunione successiva.	 
6. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota stabilita dall'Assemblea.	 
7. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.	 
8. La qualifica di socio si perde per recesso, morosità o esclusione per indegnità.	
9. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e sono immediatamente efficaci una volta pervenute all'Associazione. Le medesime non necessitano di presa d'atto e sono revocabili entro dieci giorni dalla presentazione, tramite comunicazione scritta da parte del dimissionario, da comunicarsi al Consiglio Direttivo.	   
10. L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea dei Soci, dopo che gli siano stati contestati per iscritto gli addebiti che vengono mossi, consentendo allo stesso facoltà di replica.	  
11. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che: - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 (trenta) dal sollecito scritto da inviarsi a cura del Tesoriere;	    
- svolga attività contrarie agli interessi, agli scopi e alle finalità dell'Associazione; - in qualunque modo arrechi danni materiali, morali o di immagine all'Associazione anche	  

offendendone l'onorabilità, il decoro e il buon nome.	40
12. L'esclusione diventa operante dal momento della annotazione nel libro soci.	AR
13. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso entro 30 giorni all'Assemblea dei Soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.	AR # B
14. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.	RL Gg
15. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.	MA LO
16. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	MA RL SM
ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita e attività dell'Associazione.	DU BL
2. I soci hanno diritto:	elluu
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;	EU Rg EB
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	B
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;	Sch MA
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalla normativa in materia di privacy.	A At. Gen
3. I soci sono tenuti:	Bex
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;	B LD

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi, agli scopi e alle finalità dell'Associazione;

- al pagamento nei termini della quota associativa;

- ad astenersi da qualsiasi attività che sia in conflitto di interessi con le finalità e gli scopi dell'Associazione ovvero che possa ledere il buon nome, il decoro e l'immagine pubblica nei confronti dei terzi.

ART. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non restituibile.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra. È facoltà dei soci effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge a causa del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Essa, inoltre, dovrà essere convocata, e

riunirsi entro 10 giorni dalla richiesta, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità per tramite di

almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti che ne presentino richiesta ovvero quando ne è fatta richiesta

motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, almeno tre giorni liberi prima

della seduta e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della

seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un giorno successivo rispetto alla prima. In difetto di

convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze

cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta

dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede

assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'Assem-

blea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono

riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal Segretario

che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che

siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante video collegamento da remoto ov-

vero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare con

certezza l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, confe-

rendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

7. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino a un massimo di altri due soci.

ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti

aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo dalla prima, qualun-

que sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del

bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del CTS e la relazione di attività;

- discute ed approva i programmi di attività;

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

- elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata

dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sull'istanza di riesame presentata dagli associati esclusi;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge,

dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del

⑩

AR

吳

22

99

ms
h.c.

Ref

SMDNBL

2. Form
 2. Form

RP
CB
S
G. a
MB

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.	#10 <i>[Handwritten signature]</i> <i>[Handwritten initials]</i>
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.	<i>[Handwritten initials]</i> <i>[Handwritten initials]</i>
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.	<i>[Handwritten initials]</i> <i>[Handwritten initials]</i>
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.	<i>[Handwritten initials]</i> <i>[Handwritten initials]</i>
In particolare, esso svolge le seguenti attività:	<i>[Handwritten initials]</i> <i>[Handwritten initials]</i>
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;	<i>[Handwritten initials]</i>
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del CTS e la relazione di attività;	<i>[Handwritten initials]</i>
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;	<i>[Handwritten initials]</i>
- delibera sull'esclusione dei soci;	<i>[Handwritten initials]</i>
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;	<i>[Handwritten initials]</i>
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;	<i>[Handwritten initials]</i>
- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 del presente Statuto;	<i>[Handwritten initials]</i> <i>[Handwritten initials]</i>
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente	<i>[Handwritten initials]</i> <i>[Handwritten initials]</i> <i>[Handwritten initials]</i>

Statuto;	✱
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.	AR
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.	JF
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni sei mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 dei suoi componenti.	RL GG
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con almeno 3 giorni liberi di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche per le vie brevi e la seduta potrà tenersi il giorno successivo alla convocazione.	MS L.C. MT RL SM
12. I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota.	DU BL EUM
13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.	EV RP EB
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.	S G.D. MS
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.	A Bz Bp B B
	Bz Bp B B

ART. 15 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 16 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione, tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'Associazione.
2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del CTS viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del CTS, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del suddetto Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

1. Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari e le dichiarazioni degli intervenuti;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 19 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il bilancio di esercizio è formato, ai sensi dell'art. 13 del CTS, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 300.000 euro, ovvero ai diversi limiti monetari normativamente previsti dal CTS, si applica l'art. 13 del Codice ai sensi del quale il bilancio degli Enti del terzo settore privi di personalità giuridica può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

4. Ai sensi dell'art. 13, co. 2-bis del CTS, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

5. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'art. 13, comma 7 del CTS.

6. Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del CTS – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20 - RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta attività o campagna

di sensibilizzazione.

ART. 21 - LIBRI SOCIALI

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

a) il libro dei soci;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

2. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 del CTS.

ART. 22 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI

ENTI DEL TERZO SETTORE

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del CTS.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 23 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del CTS e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.